

DCO 43/10

PRIMI ORIENTAMENTI E PROPOSTE IN MERITO
ALL'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLAZIONE TECNICA ED
ECONOMICA ATTUATIVA DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI
EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)

Osservazioni e proposte ANIGAS e FEDERUTILITY

Milano, 3 febbraio 2011

Premessa

Con il presente documento Anigas e FederUtility (di seguito le Associazioni) presentano le proprie osservazioni al DCO 43/10 (di seguito: il Documento) con il quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) illustra i propri orientamenti in merito alla revisione e all'aggiornamento della regolazione tecnica ed economica attuativa del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (di seguito TEE).

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le Associazioni manifestano vivo apprezzamento per il Documento posto in consultazione da codesta Autorità, dal momento che esso offre l'opportunità di avviare una riflessione di sistema sullo stato del mercato dei TEE nello specifico, e sull'efficacia dell'incentivazione dell'efficienza energetica più in generale, riflessione peraltro già intrapresa dalle scriventi Associazioni, e le cui risultanze sono state messe a disposizione nelle sedi competenti.

La rilevanza della tematica è quindi duplice: da un punto di vista strategico, è necessario assicurarsi che lo schema di incentivazione previsto dalla regolazione possa essere congruo rispetto agli obiettivi sfidanti che il nostro Paese ha assunto in ambito europeo e che, come noto, assegnano all'efficienza energetica un ruolo decisivo in qualità di driver per il raggiungimento del target fissato (il consumo finale lordo assunto come base di calcolo della percentuale di energia da rinnovabile utilizzata è previsto rimanere pressoché immutato nel periodo 2008-2020).

Si auspica, a questo proposito, che il Legislatore pervenga ad un raccordo sia normativo che strategico tra gli interventi normativi, senz'altro apprezzabili, che interessano il sistema dei Certificati Bianchi e l'efficienza energetica in generale, in modo da semplificarne l'applicazione e limitare l'incertezza per gli Operatori: si evidenzia, in particolare, come attualmente, oltre al Documento in oggetto, sono in procinto di conclusione dell'iter legislativo il Decreto sulle fonti rinnovabili e il DM sulla cogenerazione, entrambi recanti importanti novità per il mercato dei TEE.

D'altro canto, assodata l'indispensabilità di adeguate e stabili misure a sostegno dell'efficienza energetica, è compito della regolazione, e quindi oggetto dell'analisi e delle proposte dell'Autorità, la scelta delle modalità e dei meccanismi di incentivazione più efficaci sia rispetto agli obiettivi esogeni, sia rispetto al valore aggiunto sul sistema-Paese.

Perciò, a seguito di un periodo di funzionamento del sistema dei TEE che ha dato risultati soddisfacenti e che ha portato l'Italia ad essere il precursore di un modello poi ripreso in ambito comunitario, risulta quanto mai necessario, come ha fatto codesta Autorità, esaminare le criticità presenti nel mercato, che stanno pregiudicando sia il funzionamento del mercato, sia gli stessi obiettivi in materia di efficienza energetica.

Pertanto, le Associazioni sottoscrivono l'analisi puntuale presentata nel Documento, e condividono in linea generale i principali obiettivi espressi, dal momento che si ritiene che l'implementazione congiunta di questi ultimi possa essere capace nel medio-lungo termine di consentire un superamento delle attuali criticità.

Tuttavia, si segnala la preoccupazione delle scriventi Associazioni relativamente al corretto funzionamento del mercato nel breve e brevissimo termine, per il quale la stessa Autorità, nell'ultimo Rapporto Statistico, ha previsto il soddisfacimento di una percentuale dell'obiettivo 2010 compresa tra il 45% e il 56%. Per il 2011 nello stesso Rapporto viene delineata una situazione ancora più critica in assenza di titoli utili ad adempiere all'obbligo di quell'anno: il protrarsi dello *shortage* di TEE; quindi, in mancanza di misure straordinarie capaci di riequilibrare le posizioni lato domanda e offerta, sarà alla base di una dinamica distorta sul mercato che porterà ad un deciso innalzamento del prezzo dei TEE stessi ed una conseguente impossibilità di copertura finanziaria per i soggetti obbligati, a prescindere dalle strategie messe in atto.

Di conseguenza, risulta a nostro parere assolutamente necessario **trovare una soluzione nel brevissimo termine che vada ad agire direttamente sul sostegno all'adempimento dell'obbligo dell'anno 2010**, affinché né il sistema né i soggetti obbligati siano penalizzati dal pesante gap tra domanda ed offerta, in modo tale che il meccanismo possa ulteriormente consolidarsi e continuare ad essere lo strumento primario, per efficacia ed efficienza dei costi totali, per perseguire gli obiettivi di risparmio di energia primaria a livello nazionale.

In quest'ottica l'obiettivo prioritario, indispensabile per un rilancio degli interventi, è quello di garantire una adeguata stabilità al sistema, sia per quanto concerne il quadro normativo di lungo periodo all'interno del quale gli Operatori dovranno programmare i propri investimenti, sia per il futuro più immediato: in assenza di una strategia in tal senso, perdurerà un regime di incertezza per gli investitori che, nonostante l'obbligo del ritiro da parte dell'Autorità a prezzo scontato del 5% rispetto alla media del valore delle transazioni per il triennio 2010-2012, non saranno nei prossimi anni in grado di programmare gli investimenti e fare affidamento sul meccanismo dei TEE proprio per gli

interventi più strutturali e con esternalità positive più sensibili sia dal punto di vista della sostenibilità, sia per la filiera economica nazionale.

Appare necessario, quindi, cogliere quest'occasione per affrontare i principali elementi sui quali il dibattito sull'incentivazione dell'efficienza energetica dovrebbe, a nostro avviso, concentrarsi e che andiamo ad elencare sinteticamente:

- a) la scarsa **liquidità del mercato**, che necessiterebbe uno sforzo di semplificazione dei processi di presentazione dei progetti e una rivisitazione del criterio di "addizionalità" nella determinazione del risparmio energetico riconosciuto, in un'ottica più coerente al disposto della direttiva 2006/32/CE;
- b) la **trasferibilità della titolarità degli interventi**, in relazione alle concessioni gas e ai nuovi criteri previsti per le Gare per l'affidamento del Servizio di distribuzione gas dal nuovo regolamento licenziato dalla conferenza Stato/Regioni a dicembre 2010, che mettono in capo ai soggetti obbligati, quote aggiuntive (agli obiettivi nazionali del DM 21/12/2007) di TEE da produrre;
- c) i **segnali di prezzo attuali dei TEE** in rialzo e quindi preoccupanti, in virtù dell'esigenza di approvvigionamento sul mercato delle quantità necessarie per l'adempimento degli obblighi sfidanti in capo ai distributori;
- d) la necessità di riconoscere gli **interventi sulle infrastrutture di core-business** per il raggiungimento degli obiettivi: in particolare, il riconoscimento degli interventi di **efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale**, previsto dal D.lgs sulle fonti rinnovabili attualmente in discussione, nonché di interventi sulla **rete idrica**, e l'attribuzione di un **valore economico ai TEE di tipo IV** al fine di incentivare gli interventi relativi ai veicoli elettrici e gas;
- e) necessità di un **raccordo tra gli aspetti regolamentari** (i Decreti Ministeriali) **e regolatori** (le deliberazioni) presenti nei vari provvedimenti di prossima pubblicazione;
- f) la necessità di fornire agli Operatori congrue **certezze normative** sul periodo post-2012;
- g) l'incremento del contributo dell'incentivo rispetto all'investimento da effettuare, in modo da garantire un sostegno alle **iniziative più strutturali**;
- h) la **semplificazione delle regole** poste in carico agli Operatori in fase di realizzazione e di rendicontazione degli interventi, nonché la riduzione del rischio economico in capo agli Operatori che effettuano gli investimenti. In particolare anche per i progetti standardizzati, stante le frequenti richieste di

chiarimento in merito alle modalità attuative o alla documentazione da conservare/trasmettere, si propone di prevedere la possibilità per gli operatori di inviare all'Autorità delle richieste di verifica di aderenza del progetto alla regolazione;

- i) la definizione di **sanzioni** ai soggetti obbligati dovrebbe tenere conto della carenza strutturale di TEE, e a questo proposito appare necessario ed urgente per l'obbligo 2010 prevedere una disposizione normativa in tal senso, che ne subordini l'erogazione ad una preventiva verifica effettuata dall'Autorità sull'effettiva disponibilità di TEE sul mercato. Appare opportuno, infatti, al fine di evitare penalizzazioni inique delle imprese distributrici, verificare la gravità dell'eventuale inadempienza, al fine di distinguere tra quella volontaria e una effettiva situazione di impossibilità ad adempiere, anche in relazione al prezzo di borsa dei TEE (per valutare la possibilità o meno di acquistare a prezzi di mercato non influenzati da comportamenti attendisti). Qualora dunque il soggetto obbligato non abbia la possibilità ad adempiere per un'effettiva carenza di TEE, riteniamo che l'eventuale sanzione dovrebbe essere nulla.

Ciò premesso esponiamo di seguito alcune valutazioni generali in merito all'efficacia delle misure proposte, in considerazione del fatto che, come indicato nel Documento stesso, le modifiche e integrazioni all'attuale regolazione tecnica ed economica del meccanismo dei TEE, che saranno formulate a valle dell'intero processo di consultazione, non entreranno in vigore prima del 2012.

Peraltro occorre tenere presente che anche l'efficacia di tale intervento nel medio-lungo periodo non potrà essere valutata a prescindere dagli obiettivi di efficienza energetica per gli anni successivi al 2012, in relazione ai quali si auspica una definizione tempestiva da parte dal Governo.

Relativamente alla revisione delle modalità di calcolo dei risparmi, si apprezza la proposta dell'Autorità finalizzata ad una maggiore valorizzazione degli interventi strutturali. Si fa presente che l'implementazione di tale misura a partire dal 2012 potrebbe costituire un deterrente alla realizzazione dei progetti fino al momento della pubblicazione della delibera che contiene tale disposizione. Gli Operatori potrebbero infatti decidere di posticipare il proprio investimento ottenendo in questo modo un numero maggiore di titoli. Al fine di evitare ciò tale delibera dovrebbe essere adottata non più tardi di giugno 2011.

Per quanto riguarda la nuova modalità di valorizzazione del contributo tariffario da riconoscere alla quota residua dei risparmi recuperati nell'anno successivo a quello di competenza, si evidenzia che tale misura dovrebbe essere applicata pro futuro, cioè a partire dall'anno 2012 con riferimento alla quota residua dei risparmi da recuperare del 2010.

Si concorda con la previsione di introdurre un “corrispettivo di giacenza” a carico delle ESCO al fine di contrastare eventuali atteggiamenti attendisti che, in una situazione di mercato corto, costituiscono un’ulteriore elemento di criticità del mercato. Tuttavia, anche l’introduzione a breve del suddetto corrispettivo, seppur condivisibile, potrebbe non essere sufficiente a risolvere l’attuale carenza di TEE.

Si ritiene infine che al fine di limitare tali fenomeni potrebbe essere utile anche la previsione di un sistema di *cap and floor* coerente con il contributo tariffario riconosciuto ai distributori.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Gli obiettivi generali

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 1

Si concorda con l'elenco dei principali obiettivi che l'Autorità si prefigge nell'ambito della revisione della regolazione attuativa? Se no, per quali motivi? Quali ulteriori obiettivi generali proporreste? In base a quali considerazioni?

Le Associazioni, coerentemente con le ragioni addotte nelle considerazioni generali, concordano e ritengono necessario introdurre alcune modifiche di revisione della regolazione tecnica ed economica attuativa del meccanismo, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

1. incrementare l'offerta dei TEE;
2. evitare di penalizzare i soggetti obbligati in caso di evidenti criticità imputabili al mercato ed al sistema più in generale;
3. definire una procedura snella, veloce e semplificata, per l'approvazione di nuove schede tecniche standard/analitiche, anche sulla base di quelle pubblicate e già utilizzate in altri Paesi europei, al fine di incrementare il numero di progetti ammissibili al rilascio dei TEE tramite schede e rendere maggiormente prevedibili i criteri di accettazione da parte dell'Autorità.

Riguardo l'obiettivo 1 si propone di agire su più fronti, tra cui:

- ridurre la dimensione minima dei progetti (vedi successivo Spunto n.2);
- avviare un procedimento di consultazione per condividere e definire la regolamentazione dell'iter di valutazione da parte dell'Autorità delle proposte di nuove schede per la presentazione dei progetti di efficienza energetica in maniera tale che in futuro siano formalizzati ed opportunamente motivati eventuali pareri negativi;
- introdurre il riconoscimento dei certificati bianchi anche per i progetti di "rifacimento totale" e "rifacimento parziale" di interventi che, giunti alla termine della vita utile, potrebbero non essere rinnovati con la stessa tecnologia (es. i turboespansori di gas naturale sulle reti di distribuzione);

Con riferimento a quanto evidenziato per l'obiettivo 2 - ove ci si riferisca a situazioni quali "atteggiamento attendista" dei soggetti volontari, tempi lunghi di emissione dei TEE, accreditalmento a volte tardivo del contributo tariffario, corrispettivi elevati per le transazioni in borsa, non conoscenza dell'evoluzione normativa per il post 2012 - si ritiene necessario:

- monitorare l'effettiva liquidità del mercato dei TEE e che la stessa sia periodicamente comunicata (almeno con frequenza trimestrale) a tutti i soggetti del meccanismo;
- rendere nota, entro il 30 aprile di ogni anno, la percentuale di copertura dei TEE prevista rispetto all'obiettivo nazionale;
- prevedere che i soggetti obbligati siano sanzionabili solo in caso di effettiva responsabilità/inerzia, accertata a seguito di una verifica dell'esistenza di un'adeguata disponibilità di TEE e di un'adeguata offerta sul mercato a prezzi coerenti con il contributo tariffario stabilito dall'Autorità;
- istituire un osservatorio dedicato al monitoraggio del mercato dei TEE.

Gli ambiti di intervento

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 2

Si concorda con i principali aspetti delle Linee guida sui quali ci si propone di intervenire in questa fase? Si concorda, in particolare, con le proposte di:

a) omogeneizzare la dimensione minima dei progetti indipendentemente dalla tipologia di soggetto titolare?

Si concorda con la proposta e inoltre, al fine di incrementare l'offerta dei TEE, si propone di facilitare ed incentivare la presentazione di nuovi progetti, riducendone la dimensione minima.

Si evidenzia infatti che la soglia minima prevista dalla regolazione esistente, in particolar modo per i progetti a consuntivo (100 tep), risulta comunque molto elevata. Ciò impedisce alle imprese di realizzare progetti a consuntivo di minori dimensioni consentendo soltanto la rendicontazione di interventi che richiedono investimenti e quindi un esborso economico considerevole.

Peraltro il problema del raggiungimento della soglia minima non è neppure risolvibile attraverso l'aggregazione ai fini della rendicontazione di diversi progetti a consuntivo, a differenza di quanto avviene oggi per i progetti standardizzati e per quelli analitici.

Pertanto al fine di ampliare il numero di progetti a consuntivo realizzabili e rendicontabili, si propone di ridurre la dimensione minima da 100 a 50 tep.

Di seguito quindi la proposta delle Associazioni relativamente ai valori minimi per gli interventi:

Tipologia progetto	Dimensione MINIMA TEP oggi	Dimensione MINIMA TEP proposta
Standard	25	10
Analitico	50	20
Consuntivo	100	50

b) modificare e integrare i requisiti previsti per l'accreditamento come SSE?

Si condivide l'introduzione di un limite temporale oltre il quale le imprese non attive nell'ambito del meccanismo dei TEE perderebbero la qualifica di SSE, in quanto tale proposta si ritiene possa avere soggetti più motivati e affidabili. Si propone di dare una scadenza all'accreditamento basato sui risultati ottenuti (progetti approvati) nel periodo di attività.

È necessario però che tale limite sia fissato almeno pari a due anni in modo da consentire alle imprese di pianificare e realizzare i propri progetti nei tempi necessari e si auspica che qualsiasi intervento di modifica della qualifica delle ESCO non riguardi società che operano nel settore dell'efficienza saltuariamente, ma ricoprono la funzione di *procurement* operativo, solitamente centralizzata in società che non necessariamente presentano progetti.

Ad ogni modo, non sembra opportuno far riferimento a discriminazioni tra soggetti accreditati in base alle tipologie di rischio finanziario che assumono.

c) abrogare l'articolo 7 delle Linee Guida inerente le campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione (tenuto conto anche delle ulteriori proposte avanzate nei punti successivi)?

Le Associazioni non concordano con l'abrogazione dell'articolo 7 delle Linee Guida e ritengono che il premio per campagne di formazione/informazione/sensibilizzazione debba continuare ad essere riconosciuto.

Infatti, sia per i progetti standard, generalmente rivolti a personale non dipendente da chi attua l'iniziativa, sia per gli interventi più strutturali, ove il corretto comportamento/utilizzo è imprescindibile per ottenere i benefici, il contributo delle campagne di informazione e sensibilizzazione è fondamentale per la riuscita delle iniziative stesse.

In particolare si propone il mantenimento del premio del + 5% almeno per i progetti standardizzati e analitici. Infatti come la stessa Autorità ha evidenziato,

solo per i progetti a consuntivo gli eventuali maggiori effetti conseguiti grazie a tali campagne vengono di fatto conteggiati attraverso le misurazioni periodiche effettuate per poter presentare le richieste di verifica e certificazione.

Con specifico riferimento al punto c): riterreste preferibile, in alternativa, limitarne l'applicabilità del premio ai soli progetti standard e rendere più dettagliati e stringenti i criteri in base ai quali riconoscere tale premio? Se sì, quali criteri riterreste utile adottare per garantire l'efficacia di tali campagne?

Non si concorda, in quanto l'applicazione di criteri più stringenti e dettagliati potrebbe comportare un aggravio eccessivo in termini economici e gestionali, disincentivando gli operatori alla realizzazione dell'iniziativa

Ci sono altri aspetti che riterreste necessario modificare o integrare? Se sì, quali e per quali ragioni?

Non ci sono altri aspetti che le Associazioni ritengono necessario modificare o integrare.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 3

a) Si concorda con l'approccio proposto per la revisione delle modalità di calcolo del contributo da riconoscere ai distributori obbligati nel caso di compensazione della quota residua dell'obiettivo specifico dell'anno precedente? Se no, per quale motivi?

Si comprende l'approccio dell'Autorità, volto a costituire un efficace deterrente nei confronti dei soggetti che intendono trattenere TEE per fini attendisti. Tuttavia si osserva che tipicamente i soggetti obbligati non hanno attuato atteggiamenti attendisti, ma solo programmatici e cautelativi in linea con la pianificazione aziendale generale modulata in relazione agli obiettivi pluriennali di risparmio energetico.

Pertanto, una tale previsione potrebbe comportare una penalizzazione eccessiva rispetto al potenziale contributo al superamento delle criticità di mercato: infatti, se venisse applicato il dispositivo, gli operatori che non dispongono di TEE oltre il 60% dell'obiettivo dell'anno t, dovrebbero sostenere costi di approvvigionamento del restante 40% superiori se nell'anno t+1 il recupero tariffario fosse maggiore, con la penalizzazione, nel maggio successivo, di vedersi riconoscere il recupero tariffario di t-1.

Per le ragioni sopra esposte, le Associazioni **non** concordano con la proposta e ritengono che una sua applicazione sia eventualmente possibile solo con un adeguato margine di preavviso per gli Operatori, in modo da non mettere a rischio la stabilità economico-finanziaria dei progetti: al fine di evitare quindi

un'eccessiva penalizzazione dei soggetti obbligati che deriverebbe tra l'altro dall'applicazione retroattiva della previsione in questione, si auspica che tale misura venga presa in considerazione solo a partire dal 2012, ovvero con riferimento alla quota residua dell'obbligo anno 2010.

b) Si condivide quanto proposto in merito alla modifica dei criteri di ripartizione degli oneri connessi all'erogazione del contributo tariffario tra le tariffe dell'energia elettrica e le tariffe del gas naturale attualmente previsti dalla deliberazione n. 219/04? Se no, per quali motivi?

Si ritiene necessario un approfondimento per valutare in modo esaustivo l'impatto di tale proposta in termini di eventuale perdita di competitività del gas metano rispetto alle altri fonti energetiche concorrenti.

Inoltre, come espresso da una delle due scriventi Associazioni anche in altre sedi istituzionali, si ritiene necessario evitare che interventi nell'ambito di un settore (in questo caso il settore elettrico in cui si concentra una percentuale molto elevata degli interventi di efficienza energetica) vengano remunerati da tariffe relative ad un altro settore (in questo caso le tariffe gas).

Sempre riguardo alla tariffa "gas", si ritiene che la sensibile e frequente variabilità degli oneri generali di sistema abbia un impatto negativo soprattutto per i clienti finali in termini di difficoltà di comprensione, oltre che generare continue variazioni nei sistemi di fatturazione. Facciamo a questo proposito osservare, a titolo di esempio, come la componente RE negli scorsi anni è stata aggiornata trimestralmente ed è aumentata più di sette volte negli ultimi anni passando da 0,000563 - luglio 2009 a 0,004091- febbraio 2010.

Infine, la proposta dell'Autorità necessita di una valutazione più approfondita, anche nel tener conto della mancanza di uno standard nazionale di consumo omogeneo tra le famiglie per il settore gas, capace di riflettere le differenze – in primis quelle geografiche – presenti nel Paese.

- a) ***Si condivide la proposta dell'Autorità di prevedere l'introduzione di un "corrispettivo di giacenza", da applicare secondo le modalità sopra esposte, al fine di contenere il rischio di un ricorso eccessivo al banking dei titoli e, conseguentemente, il rischio di forti squilibri nel sistema? In caso di risposta negativa, per quali motivi e quali azioni regolatorie alternative si propongono per conseguire lo stesso obiettivo nel contesto normativo attuale?***

Le Associazioni concordano con l'Autorità nel ritenere che il ricorso eccessivo alla bancabilità dei titoli costituisca, all'attuale stato del mercato, un elemento capace di aggravare ulteriormente la problematica di scarsità di TEE.

In quest'ottica, il corrispettivo di giacenza proposto può effettivamente risultare un mezzo utile, tuttavia non si reputa che possa risolvere in modo strutturale la situazione di scarsità di TEE sul mercato, e potrebbe presentare le seguenti controindicazioni:

- possibili effetti distorsivi sul prezzo di borsa dei TEE nel periodo immediatamente precedente il 31 maggio, che potrebbero avere un effetto pro-ciclico e non di stabilizzazione in condizioni di mercato opposte (mercato *lungo*) tale effetto risulterebbe tuttavia marginale nella situazione attuale di forte carenza di TEE;
- problemi di liquidità dei TEE per la fornitura degli stessi in caso di contratti pluriennali, ciò si verificherebbe qualora non fosse prevista un'esclusione dal corrispettivo, dei TEE vincolati all'esecuzione di contratti pluriennali, come specificato al successivo punto b.

Ad ogni modo le Associazioni ritengono opportuno che per il 31 maggio 2011 tale meccanismo possa essere applicato sperimentalmente verificando dopo tale data se la proposta abbia portato ai risultati attesi.

In ogni caso, il corrispettivo di giacenza non dovrebbe essere applicato alla quantità di titoli riconosciuti nel mese di maggio per l'anno in corso, in quanto non le tempistiche non sarebbero sufficienti per rivedere in corso d'anno le strategie di gestione del portafoglio da parte degli Operatori.

- b) ***In caso di risposta affermativa, si condividono le modalità proposte per il calcolo dell'entità di tale corrispettivo? Se sì, quali valori si ritiene dovrebbe assumere il corrispettivo in rapporto al contributo tariffario fissato con riferimento all'anno d'obbligo t-1, nell'ambito della forchetta proposta al punto 5.17? Se no, quali modalità alternative riterreste proponibili?***

Si condivide l'introduzione di un "corrispettivo di giacenza" applicato, secondo le modalità proposte nel documento, ai soggetti che aderiscono volontariamente al

meccanismo dei TEE al fine di disincentivarli a trattenere titoli scambiabili nel proprio portafoglio a fini attendisti.

Tanto più in considerazione dell'elevata carenza di TEE offerti sul mercato, e del fatto che le modifiche regolamentari e regolatorie proposte non potranno avere gli effetti desiderati per il raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica né per l'anno in corso né, molto probabilmente, per il prossimo anno, si ritiene necessario prevedere nell'immediato misure come il corrispettivo di giacenza, attraverso le quali i TEE generati, e non vincolati da contratti pluriennali di cessione, vengono effettivamente offerti sul mercato, senza che ciò penalizzi gli impegni contrattuali assunti da soggetti volontari e soggetti obbligati.

Occorre però tener presente che il mercato è attualmente caratterizzato da una scarsità di offerta riconducibile, soprattutto ad una carenza "strutturale" di TEE. Pertanto i benefici derivanti dall'implementazione di tale misura potrebbero essere nel breve periodo ridotti.

Ad ogni modo, al fine di massimizzare l'azione di tale corrispettivo, si propone di fissare il suo valore sui limiti alti della forchetta proposta.

Tuttavia l'applicazione di tale corrispettivo non può prescindere dalla considerazione degli impegni contrattuali assunti dai soggetti obbligati e volontari. Nello specifico sarebbe opportuno che i titoli presenti in portafoglio a giugno ma destinati ad essere ceduti a terzi, siano esentati dal pagamento del corrispettivo. Tali titoli, dopo essere stati univocamente individuati sarebbero chiaramente "bloccati" e tenuti dalle ESCO nel proprio conto fino al trasferimento.

c) *Si hanno osservazioni in merito ai corrispettivi attualmente applicati per il Registro dei TEE e per le contrattazioni?*

Come affermato già in precedenza le Associazioni ritengono che i corrispettivi applicati dal GME per le transazioni in borsa siano **troppo elevati** e debbano essere ridotti almeno del 50%, anche in ragione dei servizi offerti dal gestore del mercato per il sistema dei certificati bianchi, se confrontati con i servizi offerti per altri mercati, quali quello dei certificati verdi.

Nel 2010 infatti sono stati scambiati, sia sul mercato che con contratti bilaterali, circa 3.000.000 di TEE, per un controvalore nazionale di 260 milioni di euro circa. Il costo generato al sistema di corrispettivi GME è stato superiore a 1.200.000 euro, che corrisponde allo 0,5% dell'ammontare totale scambiato. Confrontando gli stessi valori per i CV si ottiene, a fronte di uno scambio totale di 25 milioni di CV per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, vengono pagati circa 1.500.000 euro, corrispondente allo 0,07% dei soldi movimentati. Risulta così evidente la diversa incidenza dei costi, decisamente maggiore per i CB rispetto ai CV.

Metodologie di calcolo fino ad oggi adottate

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 5

a) *Si concorda con l'approccio proposto per la revisione delle metodologie di calcolo dei risparmi? Se no, per quali motivi?*

Si ritiene opportuno che qualsiasi metodologia proposta si configuri come coerente con il metodo di contabilizzazione dei risparmi energetici previsto dalla direttiva 2006/32/CE che non prevede l'applicazione di criteri di addizionalità. Pertanto le Associazioni ritengono che la metodologia di calcolo dei risparmi proposta debba rispondere a questo principio.

Si osserva, inoltre, come l'applicazione del criterio dell'*addizionalità* contrasta con gli obiettivi di dare trasparenza e certezza alle regole, di semplificare la presentazione dei progetti e di ridurre i costi di sistema. Infatti l'adozione dell'*addizionalità* introduce oneri, anche economici, sia in fase di presentazione del progetto, sia in fase di verifica ed approvazione, e comporta un ineliminabile grado di soggettività, per la mancanza di dati ufficiali certi (anche i pochi esistenti in sede comunitaria indicano comunque delle variazioni di valori anche ampi) che riducono la trasparenza del sistema. Questo implica che progetti simili, prodotti da soggetti diversi, possono introdurre valori di *addizionalità* anche molto diversi, con il rischio di generare sottostime.

Inoltre, come anticipato in premessa, si auspica un raccordo tra questo coefficiente e quanto disposto dall'art 27 comma 1 punto d) del D.Lgs Rinnovabili.

Si condivide invece la proposta di introdurre un fattore moltiplicativo (τ) dei risparmi annui nel caso di interventi strutturali che presentano una vita tecnica superiore a quella utile. Infatti, come la stessa Autorità ha evidenziato, il livello eccessivamente ridotto degli incentivi riconosciuti a tali tipologie di progetti ne ha impedito un'opportuna diffusione. Inoltre, il riconoscimento dei risparmi riferito alla vita tecnico-economica, permetterà una quantificazione dei risparmi tale da riflettere maggiormente quella effettiva, in linea con quanto avviene in altri paesi europei e con quanto previsto nella direttiva 2006/32/CE (cfr. Allegato IV par. 4).

Tuttavia è necessario che i TEE ottenuti della rendicontazione di tali tipologie di progetti siano rilasciati agli operatori in un arco temporale non superiore ai 5 anni, come già avviene oggi ed in ogni caso, l'introduzione di un parametro moltiplicativo per il calcolo dei risparmi va opportunamente valutata considerando le tempistiche necessarie per l'implementazione.

Infatti per evitare il “rischio di discriminazione” tra progetti e il “rischio di blocco” di presentazione di qualsiasi nuovo progetto, è bene sancire il principio secondo il quale il coefficiente τ deve essere applicato nel calcolo dei TEE a partire dalla rendicontazione del 31 maggio 2011, anche con effetto sui progetti avviati in precedenza. Peraltro, lo stesso Schema di D.Lgs attuativo della direttiva 2009/28/CE prevede il raccordo tra la vita utile e la durata dell'incentivo, con riferimento non limitato ai nuovi progetti.

b) *Si condividono le proposte formulate in merito ai valori della vita tecnica delle diverse categorie di intervento? Se no, per quali motivi? Quali valori alternativi si ritiene dovrebbero venire adottati e per quali motivi?*

Le Associazioni condividono, in linea generale, il principio formulato, in particolare di introdurre un fattore moltiplicativo dei risparmi annui nel caso di interventi strutturali che presentano una vita tecnica superiore a quella utile, definita dai decreti ministeriali .

Tuttavia, in alcuni casi i valori del parametro T riportati nella tabella 2 non sono condivisibili in quanto la persistenza dei risparmi è effettivamente più duratura di quella indicata, ciò in base alle tecnologie disponibili oggi sul mercato, alle “good practice” in termini di utilizzo, manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva ed ai sistemi avanzati di controllo e gestione.

In un’ottica di semplificazione, si condivide la proposta di fissare il medesimo valore della vita tecnica per tutti gli interventi riconducibili ad una stessa categoria. A tal proposito si propone di utilizzare vite tecnico-economiche coerenti con quanto utilizzato negli altri paesi europei.

Si propone di recepire le durate indicate nel già richiamato Allegato IV par. 4 della direttiva 2006/32/CE e di completarlo facendo riferimento a quanto già fatto da altri paesi europei (in particolare Inghilterra e Francia); ciò anche al fine di assicurare un’adeguata armonizzazione delle durate a livello europeo, come previsto dalla direttiva 2006/32/CE, anche ai fini della contabilità energetica.

In particolare, i valori riportati per la vita tecnica delle categorie “F” e “J” appaiono eccessivamente bassi, anche in confronto con i Paesi europei, andrebbero raddoppiati. Inoltre, si osserva come alcune categorie andrebbero meglio specificate, in particolare la categoria di appartenenza per stampanti, personal computer e monitor, elettrodomestici diversi da lavatrici e frigoriferi, sistemi di regolazione termica e di telecontrollo.

Si suggerisce di estendere la categoria “A” a tutti gli impianti industriali, attribuendole, ad esempio, la definizione di “Interventi di efficientamento energetico operati su impianti di processo industriale”.

Per quanto riguarda la categoria “D”, si ritiene debba essere tenuta distinta dalla illuminazione pubblica, per la quale la vita tecnica dovrebbe essere

aumentata e pari almeno a 20 anni (Nel Regno Unito si considera pari a 30 anni), o comunque maggiore di quella valida per l'illuminazione privata.

Infine, si suggerisce l'introduzione delle seguenti ulteriori categorie:

- K - "Climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento", con una vita tecnica correlata principalmente alla vita tecnica della rete di distribuzione pari a 30 anni, in considerazione che una rete di teleriscaldamento deve essere mantenuta in perfetta efficienza per garantire il servizio agli utenti oltre tale periodo.
- L - "Uso diretto del calore geotermico a bassa entalpia", con una vita tecnica pari a 30 anni, considerato che essa è legata alla durata della coltivazione dei pozzi geotermici.

Infine, per quanto riguarda le categorie di servizi energetici nelle quali sono stati ripartiti gli interventi di efficienza energetica (tab. 1 del Documento), si fa presente che queste non sono esaustive in quanto non ricomprendono tutti gli elementi elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 20 luglio 2004 e s.m.i.. Risulta necessario pertanto introdurre nella tabella in questione anche:

- rifasamento elettrico;
- installazione di sistemi e componenti più efficienti (LED);
- formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione;
- veicoli elettrici e a gas naturale.

Con riferimento alla tab.2 di pagina 30 del Documento a titolo esemplificativo si propongono per la vita utile "T" i seguenti valori:

Categoria A = 25 anni

Categoria B = 30 anni

Categoria C = 25 anni

Categoria D = 20 anni

Categoria E = 40 anni

Categoria F = 10 anni

Categoria G = 15 anni

Categoria H = 40 anni

Categoria J = 10 anni

c) Si condivide il valore proposto per il tasso di decadimento delle diverse categorie di intervento? Se no, per quali motivi? Quali valori alternativi si ritiene dovrebbero venire adottati e per quali motivi?

Le Associazioni non condividono la proposta di applicazione del coefficiente δ (tasso di decadimento annuo dei risparmi) che, per sua definizione, riduce significativamente il risparmio di energia primaria contabilizzabile ai fini del rilascio di Titoli e quindi limiterebbe, rispetto ai possibili risultati ottenibili con le proposte del documento, la propensione alla realizzazione di interventi incentivabili con lo strumento dei TEE.

In particolare, non si condividono le ragioni espresse nel documento a giustificazione dell'introduzione del tasso di decadimento per i progetti analitici ed a consuntivo, per i quali i TEE riconosciuti sono già in funzione delle variabili misurate e tengono già conto di aspetti quali la manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva, prestazionalità e efficienza del parco elettrico nazionale.

In subordine, qualora venisse decisa l'introduzione del tasso di decadimento, si propone di non effettuare, durante la vita utile dell'intervento, modifiche che potrebbero impattare negativamente sul Risparmio specifico netto (es. modifica del coefficiente di persistenza).

Inoltre, si segnala che in caso di "vita tecnica" inferiore o pari alla "vita utile" con l'applicazione del coefficiente δ si otterrebbe un riconoscimento di TEE inferiore a quello attuale; per tali casi, il tasso di decadimento dovrebbe in ogni caso essere escluso.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 6

Si concorda con il nuovo approccio proposto per modificare la definizione delle tipologie di TEE e per introdurre una contabilità energetica parallela? Se no, per quali motivi? Quali proposte alternative si vorrebbero avanzare in proposito?

Pur comprendendo le motivazioni di base alla introduzione di un meccanismo di contabilità energetica parallela, si ritiene opportuno puntualizzare che il meccanismo in questione può essere realmente vantaggioso soltanto nel caso in cui non comporti un aggravio gestionale ed economico per le imprese.

Inoltre, considerata l'attuale fase critica di mercato e le modifiche regolatorie sin qui discusse, di carattere senza dubbio prioritario, si ritiene che la discussione della stessa Contabilità energetica potrebbe essere rinviata.

Tuttavia, in linea di principio potrebbe essere ritenuta positiva la definizione delle tipologie di TEE in modo che vi sia l'unica macro tipologia all'interno della quale tutti i TEE abbiano diritto al riconoscimento del contributo tariffario.

Allo stesso tempo, anche in vista dell'emanazione del D.Lgs di attuazione della direttiva 2009/28/CE si ritiene necessario che vengano presi in considerazione i TEE di Tipo N che non danno diritto al Recupero Tariffario ma che possono configurarsi come utili al raggiungimento dell'obiettivo annuale, anche per adempiere a quanto indicato nell'art. 27 comma 3 dello Schema.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 7

a) *Si concorda con quanto esposto in merito alla possibilità di utilizzare i TEE per stimolare il settore dei servizi energetici? Se no, per quali motivi?*

Le Associazioni convengono in merito alla possibilità di utilizzare i TEE per stimolare il settore dei servizi energetici e in linea generale con l'esigenza di rivedere il meccanismo di accreditamento delle ESCO, con l'obiettivo di ridurre il numero dei soggetti accreditati a coloro che effettivamente presentano e gestiscono progetti di efficienza energetica.

È necessario però che la revisione avvenga strettamente sulla base dei risultati ottenuti al fine di evitare qualsiasi tipo di discriminazione basata sull'assunzione di un certo tipo di rischio finanziario.

b) *Tra le proposte illustrate, ve ne sono alcune che si ritengono preferibili ad altre? Se sì, per quali motivi?*

Date le considerazioni sopra espresse (vedi punto a.), e data la genericità delle proposte presentate, in particolare la a) e la c), non risulta possibile allo stato attuale definire una preferenza alle proposte formulate.

c) *Con riferimento alla possibilità di prevedere le semplificazioni di cui al punto 6.26 lettera c) quali proposte si riterrebbero opportune?*

Le Associazioni non hanno proposte

d) *In alternativa alla previsione di procedure semplificate di cui sopra si riterrebbe preferibile prevedere un tasso di decadimento inferiore al 3% per i progetti che presentano le caratteristiche di cui al punto 6.26 lettera c)?*

Le Associazioni propongono che la riduzione del tasso di decadimento e le semplificazioni sulle procedure di accesso, siano estese anche ai distributori disposti ad accettare un certo margine di rischio finanziario connesso alla realizzazione di tali progetti, prevedendo che il pagamento dei servizi forniti si

basi, in tutto o in parte, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento di altri eventuali criteri di rendimento.

e) *Si ritengono praticabili anche altre opzioni? Quali e per quali motivi?*

Si ritiene comunque preferibile introdurre degli incentivi/bonus, in quanto è ragionevole ipotizzare che i sistemi di monitoraggio dei consumi/impianti e le politiche comportamentali e manutentive siano garanzia di massima efficienza qualora:

- implementate dalle società accreditate secondo la UNI CEI 11352 (la norma definisce i requisiti generali e una lista di controllo per la verifica dei requisiti delle società che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell'efficienza energetica presso i propri clienti con garanzia dei risultati);
- implementate c/o soggetti certificati secondo la norma UNI CEI EN 16001 (la norma è relativa allo sviluppo di un Sistema di Gestione per l'Energia);

Si propone, per i progetti di cui al paragrafo 6.26 comma c) del Documento, di anticipare, su specifica richiesta da parte dell'Operatore, al primo anno di realizzazione dell'intervento tutti i risparmi producibili nell'arco della "vita utile", qualora trattasi di progetti standardizzati.

Conclusioni

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 8

Ci sono ulteriori aspetti della regolazione sui quali si ritiene che sarebbe opportuno intervenire per correggere le criticità emerse nel corso dei primi anni di funzionamento del meccanismo?

In generale, per quanto concerne il problema della scarsità d'offerta di TEE sul mercato, si ritiene che la soluzione (temporanea, in attesa di un miglioramento strutturale dell'offerta) sia nell'introduzione di una certa flessibilità. Una possibilità è l'introduzione di un periodo pluriennale (ad es. triennale) nel corso del quale gli operatori non devono puntualmente, anno per anno, raggiungere la soglia d'obbligo ma dimostrarne il raggiungimento in media sul periodo.

Infine, per contrastare più velocemente le criticità che oggi affliggono il mercato, si ritengono necessarie alcune misure più urgenti, da attuare nel breve periodo:

- emissione dei TEE entro il mese di maggio 2011, per tutti i progetti a scheda standard approvati fino al momento dell'entrata in vigore della delibera, che non hanno ancora concluso il periodo di rendicontazione, in modo da sopperire all'attuale scarsità di offerta,

- applicazione “in prova” del corrispettivo di giacenza per i nuovi TEE, in attesa che si possa dare attuazione ad ulteriori misure normative contrastanti gli atteggiamenti attendisti,
- emanazione di un primo provvedimento che preveda come l’ammontare della sanzione debba tener conto della eventuale disponibilità sul mercato di TEE a prezzi congrui con il contributo tariffario fissato,
- emanazione di un primo provvedimento che preveda l’applicazione del coefficiente correlato alla Vita Tecnica, lasciando ad un successivo provvedimento il compito di determinare il valore quantitativo di tale coefficiente. In tal modo si permetterebbe di continuare a presentare nuovi progetti, anche prima dell’emanazione della nuova delibera, senza pregiudicare gli eventuali benefici migliorativi,
- emanazione di un primo provvedimento che preveda la possibilità per i soggetti obbligati di una restituzione “anticipata” dei TEE, al fine di ridurre gli oneri finanziari, in un’ottica di riduzione del costo complessivo di sistema. Si propone che i soggetti obbligati possano restituire i TEE, relativi all’obbligo annuale, in tre *tranche* trimestrali, coincidenti con i mesi di Agosto e Novembre dell’anno dell’obbligo, e Febbraio dell’anno successivo. Ciascuna *tranche* sarebbe composta da un quantitativo di TEE fino ad un quarto del proprio obbligo annuale, quindi dalla data di restituzione alla data di pagamento dovrebbe trascorrere non oltre un mese. In alternativa, si propone una restituzione anticipata al mese di dicembre dell’anno d’obbligo, corrispondente ad un quantitativo di TEE fino al 50% del proprio obbligo annuale, da pagarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
- in subordine al punto precedente, la riduzione dello sfasamento temporale tra il momento in cui sono acquistati i TEE e quello in cui è riconosciuto il contributo tariffario ai soggetti obbligati. Infatti la tempistica attuale comporta elevati oneri finanziari per il sistema ed in particolare per i soggetti obbligati. Si propone a tal proposito di prevedere durante l’anno due o più sessioni di verifica parziale del raggiungimento degli obblighi (non soltanto quindi la data del 31 maggio), con conseguente corresponsione del contributo a favore dei soggetti obbligati,
- riduzione dei tempi tecnici per l’esecuzione delle verifiche connesse all’annullamento (anche parziale) dell’obbligo annuale, nonché dei relativi pagamenti, a favore dei soggetti obbligati da parte di Cassa Conguaglio Settore Elettrico,
- determinazione del contributo tariffario tenendo conto dei prezzi medi delle transazioni dei TEE sul mercato, in linea con quanto previsto dal DM del 2007,
- semplificazione dei requisiti di progetto e di prodotto delle schede esistenti, al fine di incentivare la realizzazione degli interventi di efficienza energetica da parte degli Operatori.

Inoltre, si richiede vengano valutati gli effetti derivanti dall'applicazione del testo licenziato dalla Conferenza Unificata Stato Regioni per l'emanazione da parte del MSE e del Ministero Rapporti con le Regioni del Regolamento sui criteri delle Gare per l'affidamento del Servizio di distribuzione gas, che mettono in capo ai soggetti obbligati, quote aggiuntive (agli obiettivi nazionali del DM 21/12/2007) di TEE da produrre, con versamento del corrispettivo economico da parte dei soggetti obbligati direttamente ai Comuni con un meccanismo che non prevede l'adeguamento dell'importo in caso di RT inferiore, ma solo il conguaglio a favore del Comune in caso di RT più elevato, vedesi art. 8 punto 6, art. 13 comma 1 lettera e, art. 13 commi 2 e 5.

Considerata la scarsità di TEE sul mercato e tutte le azioni proposte per risolvere tale situazione, si chiede vengano valutati gli effetti sia riguardo all'attuale stato che nella prospettiva futura di gare generalizzate con impegni quantitativi non limitati e non valutabili.